



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI
bellezza e impresa

REGISTRO DELLE IMPRESE

GUIDA BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI

Rev. 04

Data
21/09/2023

Pagina 1 di 13


BOLLATURA E VIDIMAZIONE INIZIALE DI LIBRI E REGISTRI



REGISTRO DELLE IMPRESE
GUIDA
BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI
E DEI REGISTRI

INDICE

- 1. COMPETENZA IN MATERIA DI BOLLATURA**
- 2. COMPETENZA TERRITORIALE DEL REGISTRO IMPRESE**
- 3. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI LIBRI E MODULISTICA**
- 4. PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE**
- 5. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA**
- 6. DIRITTI DI SEGRETERIA**
- 7. IMPOSTA DI BOLLO**
- 8. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PAGAMENTI DOVUTI**
- 9. LIBRI SOGGETTI A VIDIMAZIONE DA PARTE DI ALTRI ENTI**

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 3 di 13</p>
--	---	---

1. COMPETENZA IN MATERIA DI BOLLATURA

Il Registro Imprese ed il Notaio sono i soggetti competenti per la bollatura obbligatoria o facoltativa dei libri e registri contabili.

In considerazione della competenza generale attribuita al Registro delle Imprese in materia di bollatura di libri e registri, l'ufficio procede alla bollatura dei libri e registri previsti dalla normativa vigente, relativi ai seguenti soggetti:

- Soggetti iscritti o annotati nel Registro delle Imprese
- Soggetti iscritti nel R.E.A.
- Imprese Individuali non ancora iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, purchè in possesso di Partita IVA
- Società e cooperative non ancora iscritte nel Registro Imprese, purchè in possesso di C.F./P.IVA e su presentazione dell'atto costitutivo o di attestazione notarile
- Liberi professionisti
- Altri soggetti non iscrivibili.

Per quanto riguarda la bollatura del formulario di identificazione trasporto rifiuti, la vidimazione può essere richiesta anche agli uffici delle **Agenzie delle Entrate** competenti per territorio (art. 193 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

2. COMPETENZA TERRITORIALE DEL REGISTRO IMPRESE

L'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Treviso - Belluno è competente alla bollatura dei libri dei soggetti aventi **sede legale in provincia di Treviso e in Provincia di Belluno**, anche se non iscritti nel Registro medesimo.

Per le **imprese plurilocalizzate**, l'ufficio del Registro Imprese competente per la bollatura dei libri sociali o, nel caso venisse richiesta, dei libri contabili, è quello presso il quale è iscritta la **sede legale**.


I libri relativi alle **sedi secondarie** possono essere bollati anche presso l'Ufficio ove è ubicata la sede secondaria.

Per le imprese con sede legale ubicata in Province diverse da Treviso o Belluno è possibile vidimare i **registri di carico e scarico rifiuti ed i formulari di identificazione trasporto rifiuti**, relativamente alle unità locali ubicate nelle province di Treviso e Belluno ma non i registri e i formulari relativi alla sede.

3. MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI LIBRI E MODULISTICA

I libri a modulo continuo o a foglio singolo, devono riportare in ogni pagina le seguenti informazioni:

- 1 - la denominazione completa dell'impresa

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 4 di 13</p>
--	---	---

2 - il codice fiscale/partita I.V.A.

3 - il tipo di libro

4 - la numerazione progressiva.

Nei libri rilegati, la denominazione, il codice fiscale/partita I.V.A. ed il tipo di libro vanno riportati sulla copertina e sull'ultima pagina numerata.

Le marche da bollo devono essere applicate sull'ultima pagina utile intestata e numerata.

Per i libri composti da fogli mobili, occorre annullare con una barra trasversale il retro non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.

3.1 Modello L2

Per presentare i libri alla bollatura è necessario compilare indicando tutti i dati identificativi dell'impresa il **modulo L2**.

Il modulo può essere presentato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo incaricato purchè muniti di copia di un documento d'identità valido.

Con un unico modello può essere richiesta la bollatura di più libri o registri riferiti alla medesima impresa o soggetto richiedente.

Avvertenze per la compilazione del modello:

-chi presenta il modello, che può essere anche un incaricato dell'impresa, deve indicare le proprie generalità, ovvero cognome e nome, estremi di un documento di identità valido, e dovrà firmare il modello L2;

-va riportata l'esatta indicazione del codice fiscale, del numero REA e della sede dell'impresa per la quale si richiede la vidimazione di libri/registri;

-nella sezione "libro o scrittura" vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri/registri di cui si chiede la bollatura, con l'indicazione dei numeri di pagina

Si raccomanda di indicare il numero telefonico del richiedente, nell'apposito campo del modello.

Il modello L2 è reperibile presso l'ufficio bollatura o scaricabile dal sito internet www.tb.camcom.gov.it.


Per le società di nuova costituzione è possibile presentare le richieste di bollatura allegando al modello L2 e la fotocopia dell'atto costitutivo o attestazione notarile.

3.2 Modello L1 – modello non più in uso

L'art. 7 comma 5 del D.P.R. 581/1995 prevedeva l'obbligo per i Notai di comunicare l'effettuata numerazione e bollatura dei libri (giornale e inventari) e scritture contabili obbligatori da loro eseguita attraverso la compilazione e trasmissione del modello L1.

In seguito all'entrata in vigore della Legge 383/2001, con decorrenza dal 25 ottobre 2001, tutte le bollature eseguite dai Notai relativamente al libro giornale e al libro degli inventari, non essendo più obbligatorie, non devono più essere obbligatoriamente comunicate all'ufficio del Registro delle Imprese, non essendo quest'ultimo più tenuto al controllo della numerazione progressiva ai sensi del citato art. 7 comma 5 del D.P.R. 581/95.

Per gli altri libri continua a permanere l'esonero della comunicazione. Se presentato facoltativamente il modulo sarà in ogni caso accolto.

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 5 di 13</p>
--	---	---

3.3 Modalita' della numerazione

La numerazione è progressiva.

La numerazione è eseguita per pagine, o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato) o a facciate sovrapposte.

Il conteggio delle pagine, ai fini dell'imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili, indipendentemente dal sistema di numerazione adottato.

Il retro della pagina non numerato, qualora non venga utilizzato, deve essere annullato.

Per il libro giornale ed inventari la numerazione progressiva deve essere preceduta dall'indicazione dell'anno in corso.

4. PRINCIPALI LIBRI DA BOLLARE

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER SPA E SOC. COOPERATIVE - ART. 2421 C.C.

- Libro Soci
- Libro Obbligazioni
- Libro adunanze e deliberazioni Assemblee
- Libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Gestione
- Libro adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale ovvero del Consiglio di Sorveglianza o del Comitato per il controllo sulla gestione,
- Libro adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo
- Libro adunanze e deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti
- Libro degli strumenti finanziari ex art. 2447-sexies
- Libro del revisore o della società incaricata del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI PER SRL - ART. 2478 C.C. -


- libro decisioni dei soci
- libro decisioni degli amministratori
- libro decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'art. 2477 c.c.

LIBRI E REGISTRI SOGGETTI A LEGGI SPECIALI

L'ufficio registro imprese effettua la bollatura dei libri previsti da leggi speciali a meno che la competenza non sia espressamente attribuita ad altro Ente

Si elencano a titolo esemplificativo:

- **Registro di carico e scarico rifiuti** D.Lgs n. 4/2008 che modifica l'art. 190 D.lgs n. 152/2006, (soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo)
- **Schede tecniche sottoprodotti** Decreto Ministero dell'ambiente del 13/10/2016 n. 264. (le schede tecniche sono numerate e vidimate con le stesse modalità dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152)
- **Formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti** ex art. 15, comma 5 bis, D.Lgs. 22/1997 e art. 193 D.lgs n. 152/06 (vidimato gratuitamente ex art. 193, comma 7 D.Lgs. 152/06)

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 6 di 13</p>
--	---	---

- **Registro di contabilità dei lavori pubblici** D.P.R. 21/12/99 n. 554 (soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all'imposta di bollo)
- **Registro giornale degli incarichi** art. 6 Legge 08/08/1991 n. 264 Disciplina della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 25,00, alla tassa di CC.GG. ed all'imposta di bollo)
- **Registro tenuto dal commissario liquidatore delle cooperative** (Giornale della liquidazione coatta amministrativa) L. 23/07/2009 n. 99 art. 10 comma 7 che modifica l'art. 1 della L. 17/07/1975 n. 400 (soggetto al solo pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00; non sono dovute le tasse di concessione governativa e l'imposta di bollo)

LIBRI CONTABILI

Per effetto della Legge 383 del 18/10/01, entrata in vigore il 25/10/01, è venuto meno l'obbligo di procedere alla bollatura presso i notai o il Registro delle Imprese del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle Imposte Dirette e dell'I.V.A.

In particolare la normativa ha modificato l'art. 2215 c., l'art. 39, comma 1 del D.P.R. 633/1972 (disciplina dell'I.V.A.), l'art. 22, comma 1 del D.P.R. 600/1973 (disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

Questi libri possono essere sottoposti facoltativamente alla bollatura.

BOLLATURA FACOLTATIVA

Oltre ai libri contabili è possibile sottoporre a bollatura facoltativa gli altri libri e registri eventualmente tenuti dall'imprenditore (art. 2218 del codice civile).

5. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA


5.1 TASSA ORDINARIA (per Società cooperative (anche s.c.a.r.l.), consorzi ex art. 2612 c.c., reti soggetto, imprese individuali, società di persone, società semplici, associazioni, fondazioni (escluse le coop. sociali ed i soggetti appartenenti alla categoria delle "Onlus" di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n. 460), mutue assicuratrici, G.E.I.E:

€ 67,00 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (allegato 2-ter D.L. 31/01/2005 n. 7).

Cooperative edilizie:

€ 16,75 per ciascun libro o registro, per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine (art. 147, lett. f del R.d. 28/04/38 n. 1165).

Modalità di pagamento :

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 7 di 13</p>
--	---	---

1) Per le modalità di pagamento consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate

5.2 TASSA FORFETTARIA (per Società di capitali e società consortili a r.l. o per azioni, Aziende speciali e consorzi fra enti territoriali ex D.Lgs. 267/2000, Enti pubblici economici, sedi secondarie di società estere):

L'importo da versare annualmente è:

€ 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio è pari od inferiore a € 516.456,90:

€ 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio è superiore a € 516.456,90:

Modalità di pagamento:

Per le modalità di pagamento consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate

Particolarità:

1) per le **società esistenti al 1° gennaio** dell'anno di riferimento il pagamento dovrà essere effettuato entro il 16 marzo di ogni anno (termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente).

Per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale versamento deve essere esibita la ricevuta dell'anno precedente

2) per le **società di nuova costituzione** il versamento dovrà essere eseguito prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

Determinazione della tassa di CC.GG. in caso di trasformazione


Al fine di determinare la tassa di CC.GG. in caso di trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa, si prende come riferimento la data del 1° gennaio.

Pertanto nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali questa resterà soggetta al pagamento della tassa CC.GG. in via ordinaria (€ 67,00 per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfetaria annuale (€ 309,87 o € 516,46) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della modifica.

Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfetario cessa di operare a partire dall'anno successivo a quello della modifica.

Tassa di CC.GG. e trasferimento sede legale

La tassa di CC.GG. non è dovuta in caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, mancando il presupposto per l'applicazione della tassa annuale forfetaria in quanto non viene richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 8 di 13</p>
--	---	---

5.3 ESENZIONE TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Sono esenti totalmente da tassa di concessione governativa le O.N.L.U.S., gli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, le società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI.

Sono esenti da tassa di concessione governativa anche il formulario di identificazione trasporto rifiuti ed il registro di carico/scarico rifiuti, nonché il registro tenuto dal commissario liquidatore cooperative.

Gli utenti che beneficiano dell'**esenzione dalla tassa di CC.GG.** sono tenuti ad indicare sull'ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 gli estremi di esenzione e, in alcuni casi, ad allegare al modello citato idonea documentazione

Gli Enti del Terzo Settore, comprese le società cooperative sociali e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) dovranno indicare: "Esente da tassa CC.GG. ai sensi art. 82 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017"

Le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI dovranno indicare: "Esente da tassa CC.GG. ai sensi art. 13-bis DPR 641/1972".

Per la documentazione da allegare si veda quanto indicato nel paragrafo 8.3

5.4 SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE E SOCIETÀ DICHIARATE FALLITE


Le **società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali** (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) **non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa**, purchè permanga l'obbligo della tenuta dei libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice Civile (Circolare n. 108/E del 3/5/1996).

Le **società di capitali dichiarate fallite** sono esonerate dal pagamento della tassa annuale purchè durante la procedura fallimentare non sussista l'obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile ma solo il registro previsto dall'art. 38 comma 1 della Legge fallimentare (R.D. 16/3/1942 n. 267 e succ.modifiche), preventivamente vidimato dal Giudice Delegato.

6 - DIRITTI DI SEGRETERIA:

Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, di cui si richiede la vidimazione, è dovuto un diritto di segreteria pari ad € 25,00.

Per le modalità di pagamento consultare il sito camerale www.tb.camcom.gov.it

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 9 di 13</p>
--	---	---

Casi particolari di esenzione o riduzione dei diritti di segreteria:

Il Formulario di identificazione rifiuti è esente dal pagamento dei diritti di segreteria (art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997)

Per la vidimazione del registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa è previsto il pagamento dell'importo ridotto pari ad € **10,00**.

7 - IMPOSTA DI BOLLO:

7.1 SOGGETTI CHE NON ASSOLVONO IN MODO FORFETTARIO IL PAGAMENTO DELLA TASSA CC.GG. (società cooperative (anche s.c.a.r.l.) , consorzi ex 2612 c.c., reti soggetto, imprese individuali, società di persone, società semplici, associazioni, fondazioni (escluse le cooperative edilizie, le gli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed i soggetti appartenenti alla categoria delle Onlus), mutue assicuratrici, G.E.I.E:

Per libro giornale e libro inventari:
€ 32,00 ogni 100 pagine o frazione

Per libri diversi dal libro giornale e inventari:
€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;

(per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelli formati mediante l'impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile).


Nota bene:

I libri obbligatori previsti dalla precedente normativa (libro giornale, libro inventari, registri obbligatori ai fini dell'imposte dirette e dell'IVA), ora ricondotti a **bollatura volontaria**, soggiacciono alle normali regole di Tassa di CC.GG., Imposta di bollo e diritti di segreteria.

7.2 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO FORFETTARIO DELLA TASSA CC.GG. (per Società di capitali e società consortili a r.l. o per azioni, Aziende speciali e consorzi fra enti territoriali ex D.Lgs. 267/2000, Enti pubblici economici, sedi secondarie di società estere):

€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine;

7.3 CASI DI ESENZIONE

 <p>CAMERA DI COMMERCIO TREVISO - BELLUNO - DOLOMITI bellezza e impresa</p>	<p>REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>GUIDA</p> <p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEI LIBRI E DEI REGISTRI</p>	<p>Rev. 04</p> <p>Data 21/09/2023</p> <p>Pagina 10 di 13</p>
--	---	--

Gli utenti che beneficiano dell'**esenzioni dalla Imposta di bollo**, sono tenuti ad indicare sull'ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 gli estremi di esenzione e, in alcuni casi, ad allegare al modello citato idonea documentazione

Le cooperative edilizie sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e sul libro devono essere riportati gli estremi di esenzione: "Esente da imposta di bollo ai sensi art. 66 D.L. 331/1993 conv. in L. n. 427 del 29/10/1993"

Gli Enti del Terzo Settore (comprese le società cooperative sociali e le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e sul libro devono essere riportati gli estremi di esenzione: "Esente da imposta di bollo ai sensi art. 17 D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997"

Ai sensi del citato Decreto possono essere ONLUS:

- gli organismi di volontariato, purchè iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato
- le cooperative sociali di cui alla L. 381 del 8/11/1991
- i consorzi di cooperative formati da cooperative sociali
- le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49 del 26/02/1987

I soggetti diversi da quelli elencati possono diventare ONLUS a condizione di ottenere l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus tenuta presso le Direzioni regionali delle entrate.

Ai fini dell'esenzione del bollo occorre allegare al modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante, unitamente a copia di un suo documento di identità in corso di validità, in cui dichiarare per quali motivi la sua organizzazione rientra tra i soggetti a regime fiscale agevolato ovvero, per le **Onlus**, allegare copia della comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto - a conferma dell'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, mentre per gli **Organismi di volontariato** produrre copia della lettera di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato.

Tale documentazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in quanto la loro qualifica di ONLUS è verificabile d'ufficio tramite la visura camerale.

Le società o associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e sul libro vanno riportati gli estremi di esenzione: "Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642". Ai fini dell'esenzione è necessario produrre copia del certificato del CONI che attesta l'iscrizione nell'apposito Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo anche i Formulari di identificazione trasporti rifiuti e i Registri di carico/scarico rifiuti., nonché il registro tenuto dal commissario liquidatore cooperative.

8 – TABELLA RIASSUNTIVA DEI PAGAMENTI DOVUTI

	<u>Diritti segreteria</u>	<u>Imposta di bollo</u>	<u>Tassa CC.GG.</u>
Cooperative sociali	SI	NO	NO
ETS/ONLUS	SI	NO	NO
Cooperative edilizie	SI	NO	SI (ridotta)
Organismi volontariato	SI	NO	NO
Soc. e associazioni sportive e dilettantistiche (iscritte al CONI)	SI	NO	NO
Start-up innovative e Incubatori certificati	SI	SI	SI
PMI innovative	SI	SI	SI
Registri di carico/scarico	SI	NO	NO
Formulario di identificazione trasporto rifiuti	NO	NO	NO
Registro tenuto dal commissario liquidatore coop.	SI (ridotti)	NO	NO

9 – LIBRI SOGGETTI A VIDIMAZIONE DA PARTE DI ALTRI ENTI

**ALTRI LIBRI LA CUI BOLLATURA NON E' DI COMPETENZA DEL REGISTRO IMPRESE
(IL PRESENTE ELENCO RICOMPRENDE I CASI PIU' FREQUENTI – TRATTASI DI INDICAZIONE DI
MASSIMA DA VERIFICARE PRESSO GLI ENTI COMPETENTI)**

Registri di competenza della Questura (Ufficio licenze):

Registro delle operazioni giornaliere per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
Registro delle operazioni giornaliere degli istituti di investigazione privata;
Registro delle operazioni giornaliere degli autodemolitori;
Registro delle operazioni giornaliere per i fabbricanti o commercianti di armi;
Registro delle operazioni giornaliere per gli esercenti fabbriche e depositi di esplosivi;
Giornale degli affari delle agenzie di recupero crediti;
Giornale degli affari delle agenzie d'asta;
Giornale degli affari delle agenzie matrimoniali.

Libri dei lavoratori dipendenti bollati presso l'INPS, l'INAIL o L'ULS:

Libro unico (INAIL)
Registro degli infortuni (ULS);
Registro di carico e scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari (ULS);
Registro dei fermenti lattici (ULS);
Registro medicinali veterinari (ULS).

Registri di competenza dell'ispettorato dell'agricoltura:

Il registro di carico e scarico prodotti lattiero caseari con agevolazioni AIMA;
Il registro del latte.

Altri registri di competenza della C.C.I.A.A.:

Registro amidati viene bollato dall'ufficio per la tutela del consumatore.

Registri di competenza dell'Agenzia delle Dogane (ex UTIF):

Registro di carico e scarico per i titolari di depositi di oli minerali, di stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti;
Registro di carico e scarico oli minerali;
Registro di carico e scarico per le ditte esercenti il commercio di prodotti petroliferi o di gas di petrolio liquefatti;
Registro di carico e scarico documenti amministrativi di accompagnamento e/o documenti amministrativi semplificati;
Registro di carico e scarico delle materia prime e prodotti semilavorati introdotti o estratti dal deposito;
Registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa;
Registro delle singole partite ricevute e spedite in sospensione di accisa;
Registro di imbottigliamento.